

ravvisabile una condotta gravemente colpevole di quel sito in relazione alla mancata registrazione del traffico reale nella fase immediatamente successiva all'incidente;

– comunque lo svolgimento di tale esercitazione simulata non esonerava quel sito, e in generale il sistema di difesa aerea, dal proseguire nella rilevazione e nel controllo del traffico reale, e nella sua correlativa documentazione, almeno secondo il sistema fonetico-manuale e cioè mediante la tenuta del registro DA1;

– deve ritenersi che durante i periodi in cui il CRAM di Marsala non ha proceduto alla registrazione su nastro magnetico il traffico reale sia stato comunque seguito, anche se non documentato, come risulta dalle circostanze evidenziate dall'NPC di Bruxelles che ha esaminato i nastri di Marsala (cfr. pag. 2213 ss. Parte I, Libro I, Capo I, Titolo III, cap. LXV della sentenza ordinanza del G.I.): a) che nel periodo intorno all'incidente manca l'inizializzazione e il tracciamento della traccia relativa alla entry 51 che deve essere stata usata tra le ore 19.02 e le ore 19.14, in quanto in quei momenti vengono usate le entry 41 e 61; b) che dalla registrazione dopo le ore 19.48 risulta che erano in atto operazioni di guida assistita di un velivolo sul luogo dell'incidente che era necessariamente iniziata nel periodo di tempo in cui vi è assenza di registrazione;

– risulta evidente la gravità della condotta di mancata tenuta della documentazione (o di mancata consegna di essa all'Autorità Giudiziaria) relativa ai rilevamenti dei dati radar operati da questo sito nella fase di tempo immediatamente successiva all'incidente, trattandosi di dati indispensabili per la compiuta ricostruzione dello scenario del sinistro, avvenuto in zona ricadente nell'ambito di detezione di quel radar.

2. L'elemento soggettivo dell'illecito consistito negli ostacoli frapposti all'accertamento delle cause del disastro.

Dalla superiore ricostruzione della vicenda della mancata consegna all'autorità giudiziaria e della successiva distruzione (quest'ultima peraltro neppure certa) del DA1 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone, oltre che della ritardatissima consegna delle THR di Poggio Ballone e della presenza di buchi nelle registrazioni di Marsala non colmati tramite consegna di idonea documentazione cartacea dei rilevamenti radar (DA1), emerge in modo evidente quanto meno la colpa gravissima degli apici delle varie articolazioni dell'A.M..

Ed invero, indipendentemente dal dato della formale notifica del decreto di sequestro della Procura di Palermo che aveva ad oggetto tali documenti, è certo che tale provvedimento era noto ai principali organi interessati dalla vicenda, in quanto avevano ricevuto il telex dello Stato Maggiore 3^a Regione Aerea, 10.07.80 con il quale, al fine di dare esecuzione al decreto di sequestro della Procura di Palermo che veniva trascritto, veniva disposto di inviare la documentazione relativa ai dati radar dei CRAM di Poggio Ballone, Licola e Marsala al 3° ROC di Martina Franca il quale a sua volta avrebbe dovuto inviare il tutto al Comando dell'aeroporto di Trapani-Birgi (oltre che all'ITAV e allo scrivente Stato Maggiore 3^a Regione Aerea).

Ne consegue che l'omessa consegna della documentazione relativa ai siti di Poggio Ballone, Licola e Marsala è avvenuta per fatto imputabile almeno ad una delle articolazioni dell'A.M. coinvolti dallo Stato Maggiore della 3 Regione Aerea nella catena di trasmissione che doveva portare alla consegna alla A.G. (CRAM di Poggio Ballone, Licola, e Marsala, 3° ROC di Martina Franca, Aeroporto di Trapani Birgi, ITAV) e con la necessaria consapevolezza della contrarietà di tale condotta al decreto di sequestro emesso dalla Procura di Palermo oltre che dell'articolazione che non ha curato la trasmissione dei documenti, almeno anche di quella che tali documenti doveva ricevere.

Al riguardo deve infatti evidenziarsi che le varie articolazioni dell'A.M. coinvolte nella catena di trasmissione che doveva portare alla consegna alla A.G. della documentazione relativa ai rilevamenti dei radar militari (Stato Maggiore della 3 Regione Aerea, CRAM di Poggio Ballone, Licola, e Marsala, 3° ROC di Martina Franca, Aeroporto di Trapani Birgi, ITAV) erano a perfetta conoscenza della tipologia della documentazione esistente presso i centri radar relativamente ai rilevamenti dei dati radar, e non possono non essersi resi conto immediatamente della mancata trasmissione del DA1 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone.

Deve inoltre rilevarsi che, nell'incertezza di quale sia l'articolazione dell'organizzazione dell'Aeronautica Militare alla quale sia imputabile la mancata consegna alla A.G. del DA1 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone (se cioè siano stati i CRAM di Licola e Poggio Ballone a non trasmettere i documenti in questione al 3° ROC di Martina Franca, ovvero sia stato quest'ultimo a non trasmetterli all'aeroporto di Trapani Birgi, pur avendo ricevuto dai CRAM il DA1 di Licola e i nastri di Poggio Ballone, ovvero ancora sia stato l'aeroporto di Trapani

Birgi a non trasmettere all'ITAV i documenti trasmessi dai CRAM e da lui ricevuti per il tramite del 3° ROC di Martina Franca, ovvero ancora sia stata l'ITAV a non consegnare all'autorità giudiziaria il DA1 di Licola e i nastri di registrazione di Poggio Ballone trasmessi dai CRAM per il tramite del del 3° ROC di Martina Franca e dell'aeroporto di Trapani Birgi), è comunque evidente che tale mancata consegna all'A.G. è avvenuta con la necessaria consapevolezza:

- del 3° ROC di Martina Franca e dello Stato Maggiore della 3 Regione Aerea ove siano stati i CRAM a non trasmettere i documenti richiesti, in quanto il III ROC sapeva di doverli ricevere, e doveva a sua volta trasmettere copia di quanto ricevuto allo SMA 3 Regione Aerea oltre che all'aeroporto di Trapani Birgi;

- dell'Aeroporto di Trapani Birgi (ed eventualmente anche dello SMA 3 Regione Aerea e dell'ITAV) ove sia stato il III ROC a non trasmettere all'aeroporto di Trapani Birgi il DA1 di Licola e i nastri di registrazione di Poggio Ballone ricevuti dai CRAM (la consapevolezza in tal caso da parte dello Stato Maggiore 3 Regione Aerea e dell'ITAV non è certa, avendosi soltanto nel caso in cui il III ROC non abbia trasmesso neppure ad essi la copia del DA1 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone);

- dell'ITAV nel caso in cui sia stato l'aeroporto di Trapani Birgi a non trasmettere all'ITAV il DA1 di Licola e i nastri di registrazione di Poggio Ballone ricevuti dal III ROC.

Pertanto pur nell'incertezza di quale sia l'articolazione dell'organizzazione dell'Aeronautica Militare alla quale sia imputabile la mancata consegna alla A.G. del DA1 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone, è certo che almeno il III ROC o l'ITAV o sono direttamente responsabili della mancata consegna (rispettivamente all'aeroporto di Trapani Birgi o alla A.G.) o erano a conoscenza della mancata trasmissione (rispettivamente da parte dei CRAM o dell'aeroporto di Trapani Birgi).

D'altra parte è pure certamente configurabile una condotta gravemente colpevole dello Stato Maggiore della III Regione Aerea, in quanto, non essendo stata rinvenuta copia della documentazione in questione presso di esso, deve ritenersi alternativamente che lo SMA della III Regione Aerea o non ha ricevuto dal III ROC la documentazione in questione (e avrebbe pertanto dovuto attivarsi ulteriormente per

curare che il decreto di sequestro della Procura di Palermo avesse compiuta esecuzione) o non la ha conservata.

Quanto alla condotta ascrivibile al 3° ROC di Martina Franca si rileva inoltre che tale organo (competente nell'area di caduta di velivolo), che risulta aver ricevuto il telex dello Stato Maggiore della III Regione aerea contenente il riferimento al decreto di sequestro del p.m. di Palermo, aveva ricevuto la sera dell'incidente dal CRAM di Licola i plottaggi relativi alle tracce AG266 e LK477 (come emerge dalle conversazioni telefoniche già richiamate nella parte della presente motivazione dedicata alle cause del disastro), mai consegnati all'A.G. e sicuramente riconducibili all'oggetto del decreto di sequestro del p.m. di Palermo, e che sarebbero state indispensabili per comprendere se, sulla base dei dati radar del sito di Licola, fosse stato rilevata la presenza di un velivolo non identificato, diverso dall'Air Malta che immediatamente prima dell'incidente seguiva il DC9.

Si ribadisce inoltre che se si ritiene che Poggio Ballone e Licola abbiano ottemperato all'ordine dello Stato Maggiore 3ª Regione Aerea del 10.07.80, (inviando al 3° ROC i nastri di registrazione e il DA1) sussisterebbe la colpa gravissima o del Comando del 3° ROC - per non avere provveduto, una volta ricevuta tutta la documentazione oggetto di sequestro, a curare che la stessa pervenisse all'A.G. (trasmettendola all'aeroporto di Trapani Birgi come ordinato dallo Stato Maggiore della 3ª Regione Aerea) - o, comunque, quella dello Stato Maggiore della 3ª Regione per non aver provveduto a conservare copia della documentazione in questione, nel caso in cui si voglia ammettere che il III ROC una volta ricevuti il DA1 di Licola e i nastri Poggio Ballone li abbia trasmessi all'aeroporto di Trapani Birgi e in copia allo Stato Maggiore della 3ª Regione Aerea, come da quest'ultimo ordinato. Se invece si ritiene che Poggio Ballone e Licola non abbiano trasmesso al III ROC i nastri di registrazione e il DA1, sussisterebbe la colpa gravissima dello SMA della III Regione Aerea per non avere assunto ulteriori iniziative affinché il decreto di sequestro della Procura di Palermo avesse compiuta esecuzione.

L'elemento della colpa è sufficiente ad avviso di questo giudice per ritenere integrata, a carico dei Ministeri convenuti, la fattispecie di responsabilità civile dedotta dagli attori per avere impedito il compiuto accertamento delle cause del sinistro, per le motivazioni che si vanno ad esporre in ordine alla configurabilità della lesione di un loro diritto fondamentale attinente alla persona costituzionalmente garantito.

Peraltro, ove non si volesse aderire a tale soluzione del problema della risarcibilità del danno non patrimoniale risentito dagli attori in conseguenza delle condotte in esame ascrivibili ai Ministeri convenuti, resterebbe la possibilità di configurare l'elemento soggettivo del dolo in capo alle amministrazioni convenute per la mancata consegna prima e la distruzione poi del DA1 di Licola e delle registrazioni su supporto magnetico di Poggio Ballone, e quindi la possibilità di ravvisare nelle condotte in esame gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti.

Ed invero la mancata consegna dei documenti in questione all'A.G. qualora si ritenga, come questo giudice ritiene (per le ragioni esposte nella parte relativa all'individuazione delle cause del sinistro), che tali documenti contenessero elementi relativi alla presenza di altri velivoli che hanno causato la caduta del DC9, e che questa sia la ragione della loro omessa consegna, integra i reati di favoreggiamento e soppressione di atti pubblici.

Quanto al reato di favoreggiamento è infatti evidente che la mancata consegna di documenti relativi ai radar militari da cui emergesse il coinvolgimento di velivoli militari nell'incidente ha aiutato gli autori della strage ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria.

Riguardo alla possibilità di configurare l'elemento soggettivo del dolo si richiamano i seguenti elementi evidenziati nella sentenza ordinanza del Giudice Priore:

- l'obiettiva gravità della condotta - considerata l'immane gravità della vicenda che riguardava, e la circostanza che è avvenuta in pendenza di un'indagine penale per il delitto di strage nella quale l'elemento più notoriamente controverso era proprio quello dell'eventuale coinvolgimento di un velivolo militare - che difficilmente trova giustificazione in un atteggiamento psicologico meramente colposo;

- la natura sistematica delle sparizioni dei documenti relativi alle rilevazioni dei radar della Difesa Aerea (relativa a tutti i siti radar di interesse per l'inchiesta) e in molti casi puntuali (ci si riferisce a tutti i casi pure evidenziati nella sentenza del Giudice Istruttore in cui la distruzione ha riguardato proprio e soltanto la documentazione relativa al 27.6.1980), evidenziata nella sentenza ordinanza (Parte I, Libro I, Capo VII, capitolo II, paragrafo 2: *La distruzione delle prove*, e Parte I, Libro II, Capo I, Titolo I, capitolo 1, Paragrafo 1.2: *Le carenze documentali*) che ad avviso del Giudice Istruttore esclude che la condotta ascrivibile ai dipendenti della

p.a. possa ritenersi casuale e non riconducibile a un preciso progetto di impedire ogni fondata e ragionevole ricostruzione dell'evento, dei fatti che lo avevano determinato e dei quelli che ne erano conseguiti;

- gli appunti dell'agenda sequestrata al colonnello Fiorito De Falco nei quali con riferimento all'esecuzione del decreto di sequestro della Procura di Roma del 16.7.1980 e alla ritardata consegna dei nastri di registrazione di Marsala egli da atto di aver trovato una formula ambigua per dare tempo all'A.M. di pensarci su;

- la relazione del Sergente Tozio in ordine alla testimonianza resa innanzi al Giudice Istruttore in data 15.10.1986.

Ed invero per meglio comprendere gli atti compiuti dal colonnello Fiorito De Falco in relazione alla consegna della documentazione, e lo stato di confusione creatosi a seguito dei provvedimenti di sequestro, è di utilità l'analisi dell'agenda del predetto (sequestrata con provvedimento del 6.10.95) ove:

- al 12 settembre 80 annota: "qtn - per questione; nde - La Franca a nome procuratore Guarino vuole sapere dove ritirare i tracciati di Licola e P. Ballone ...".

Il 13 settembre annota: "Comunicato Stataereo 3° - sic. volo richiesta di Procura Palermo attraverso perito La Franca prof. universitario ... di andar c/o Cram Licola e Poggio Ballone per sequestro tracciati non nastri in quanto questi fanno parte del Nadge ove applicabile. suggerito Sidoti di fare richiesta at Aeroregione Seconda Roma ...";

- e al 2 ottobre annota: "Parlato con Pacini (V.Com. 3° ROC 094-250 opp. 4195) e spiegato qtn (nota dell'estensore) CRAM Marsala - La pizza è disponibile, ecc. ecc. Suggesto di non intralciare ingresso Procuratore in installazione per sequestro pizza. Questi potrebbe ritenere che stiamo facendo ostruzionismo perchè abbiamo qualcosa da nascondere - quando sappiamo bene che ciò non è vero. Del resto SMA è informato e 3° R.A. pure". Ancora: "- Sidoti: spiegato che quando, per ordine di Stataereo (colonnello Brindisi) ho consegnato il materiale richiesto a Magistratura, ho trovato una formula ambigua per dare tempo all'AM di pensarci su, con la quale facevo capire che la pizza del CRAM di Marsala non poteva essere tolta dall'elaboratore perchè ne fa parte integrante. Ciò è vero nel senso che il soft Nadge è peculiare per il Nadge e non può essere girato su altro calcolatore che non sia quello Nadge. Suggesto che il magistrato fosse "autorizzato" ad accedere al CRAM

per l'eventuale trascrizione della pizza su moduli." (v. agenda Fiorito De Falco, 02.10.80).

D'altra parte nella sentenza ordinanza viene evidenziata la relazione che il sergente Tozio redigeva ai suoi superiori a seguito della testimonianza resa all'ufficio del Giudice Istruttore in data 15.10.86, nella quale venivano riportate testualmente sia le domande che l'Ufficio rivolse al Tozio che le risposte da lui fornite, nonché le impressioni suscitate nel giudice istruttore dalle risposte date, e il consiglio di "consultare il mio capo Servizio che ha emanato delle disposizioni in merito" onde evitare il ripetersi della questione inerenti i buchi nella registrazione dei nastri del sito radar di Marsala. Il documento "sembra rappresentare per chi l'ha scritto ma soprattutto per coloro ai quali probabilmente doveva essere sottoposto in visione, quasi una serie di regole da seguire per fronteggiare gli esami testimoniali" e pertanto viene riportato integralmente nella sentenza ordinanza, alla cui lettura sul punto si rinvia (PARTE 1^a; LIBRO 1^o; CAPO 1^o, titolo II, paragrafo 1).

3. La risarcibilità dei danni conseguenti alle condotte di occultamento delle cause del disastro.

Quanto all'elemento dell'ingiustizia del danno in relazione al profilo del danno patrimoniale fatto valere quale conseguenza della condotta in esame la situazione giuridica lesa è da individuarsi nel diritto di credito sorto in favore degli attori nei confronti degli autori del reato di strage rimasti ignoti a causa delle condotte delle amministrazioni convenute.

Ed invero è innegabile che gli attori, a seguito del disastro aereo, siano divenuti titolari di un diritto al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili del disastro (che pur nella ridda delle ipotesi che in questo trentennio sono state formulate non è mai stato ricondotto a una tragica fatalità) rimasti ignoti, quanto meno per la perdita del rapporto parentale e per le conseguenze economiche connesse alla morte dei loro congiunti.

Nulla osta alla risarcibilità di tale danno stanti i risultati ormai acquisiti sul piano dell'interpretazione dell'art. 2043 c.c., e in particolare in ragione dell'ormai indiscusso riconoscimento dell'ingiustizia del danno nel caso di "lesione del credito", a cui è senza dubbio riconducibile quello in esame.

D'altra parte è innegabile che il comportamento delle Amministrazioni convenute ha

ostacolato la ricostruzione della dinamica del disastro aereo, e così di fatto, fino ad oggi, ha concretamente impedito e reso impossibile l'esercizio, da parte degli odierni attori, del loro diritto al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili del disastro aereo, (compagnia aerea, nel caso dell'ipotesi di destrutturazione, terroristi autori della strage nell'ipotesi della bomba; conducenti degli aerei militari - e amministrazioni di appartenenza - nell'ipotesi del missile o della quasi collisione).

Tuttavia il riconoscimento, che viene operato con la presente sentenza, del concorso delle condotte colpose tenute dalle Amministrazioni convenute nella determinazione del disastro aereo, e la loro conseguente condanna al risarcimento nei confronti degli attori dei danni che ne sono derivati, preclude una autonoma liquidazione del danno in questione, che costituirebbe un'inammissibile duplicazione delle stesse voci di danno.

I Ministeri con la presente sentenza vengono infatti condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori per la perdita dei loro congiunti, per avere concorso colposamente a provocare la caduta dell'aereo; l'eventuale accoglimento della domanda di risarcimento danni per avere reso impossibile agli attori l'esercizio del diritto al risarcimento nei confronti dei soggetti responsabili del disastro implicherebbe una condanna delle amministrazioni convenute per le stesse voci di danno, quali conseguenze della lesione del credito.

In termini ben diversi si pone la questione dell'individuazione della situazione giuridica lesa riguardo ai profili di danno non patrimoniale di cui gli attori chiedono il risarcimento.

L'ubi consistam dell'interesse di cui viene invocata la tutela e della voce di danno non patrimoniale fatta valere è invero stata immediatamente percepita da questo giudice non soltanto dalla lettura degli atti processuali e degli esami resi dagli odierni attori nel processo penale (al cui ascolto si rinvia espressamente per forza e l'immediatezza con cui esprimono quello che in questa sede si tenta di descrivere) ma soprattutto dal contegno tenuto dagli attori nel presente processo.

Al riguardo non si può non evidenziare l'assidua presenza alle udienze di questo processo degli attori e l'interesse vivissimo con cui essi i quali, provenendo da varie città d'Italia, con contegno ineccepibile hanno ascoltato, soprattutto nella fase delle repliche ex art. 281 quinquies secondo comma c.c., l'esposizione fatta dal loro

difensore delle varie ipotesi della dinamica del disastro emerse dalle varie perizie che si sono susseguite negli anni.

Deve inoltre darsi conto del fatto che gli attori non hanno ritenuto di dare alcun rilievo mediatico al presente processo, con ciò dimostrando uno specifico ed esclusivo interesse a un accertamento puramente giurisdizionale dei fatti, e un totale disinteresse per tutto quanto collateralmente potesse emergere, anche da fonti altamente qualificate, quali personaggi politici di rilievo.

Deve inoltre rilevarsi la condotta tenuta dagli odierni attori nell'ambito del processo penale nel quale essi si sono costituiti parte civile allo scopo primario di contribuire alla ricostruzione giurisdizionale del "contesto" in cui si erano inseriti i reati contestati agli imputati, cioè allo scopo di partecipare all'accertamento della verità sulle cause del disastro.

Non si può infine non considerare che gli attori hanno costituito unitamente agli altri familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica, un'associazione che in questi trent'anni ha cercato con ogni mezzo e su ogni piano di conoscere la verità sulle cause del disastro, tanto da caratterizzare la personalità degli attori stessi, quali "familiari delle vittime di Ustica" e da connotare l'esistenza di ciascuno di loro per questa incessante esigenza di verità.

Tale interesse degli attori all'accertamento delle cause del disastro aereo, (manifestato costantemente anche nel presente processo, sia dal loro personale contegno, sia dall'impostazione che la loro difesa ha dato al processo, ponendo in primo piano, anche in sede di repliche ex art. 281-quinquies c.p.c. l'accertamento dei fatti) ha un indubbio carattere non patrimoniale, consistendo nell'interesse a conoscere come e perchè i loro congiunti sono morti, e anche perchè tale conoscenza sia stata loro così evidentemente preclusa per trent'anni, quale esigenza la cui soddisfazione è indispensabile per poter definitivamente seppellire i loro morti, e compiutamente elaborare il lutto che è conseguito al disastro aereo di Ustica.

Orbene sul piano della rilevanza giuridica di tale interesse di natura non patrimoniale non può, ad avviso di questo giudice, non individuarsi un rilievo costituzionale quale interesse attinente alla persona e alla possibilità della piena e libera estrinsecazione della personalità dell'individuo, tutelato dall'art. 2 della Cost.

Ed invero è innegabile che la vicenda in esame ha profondamente segnato e

caratterizzato l'esistenza degli attori nei trent'anni che ad oggi sono seguiti al disastro non solo e non tanto per la perdita dei loro congiunti che ne sono rimasti vittime quanto per la costante negazione da parte delle istituzioni convenute di qualsivoglia doveroso contributo alla ricostruzione delle cause della caduta del DC9.

La vicenda in esame ha inciso talmente sulla formazione e l'estrinsecazione della personalità degli attori tali da farne una categoria di cittadini distinta da tutti gli altri e caratterizzata proprio da questo bisogno negato di verità, che ne ha contrassegnato l'esistenza per un trentennio, e che verosimilmente continuerà a contrassegnarne l'esistenza per sempre.

E' innegabile che la personalità degli attori – ove gli stessi avessero potuto conoscere in tempi ragionevoli la ragione della morte dei loro congiunti- avrebbe potuto evolversi ed esprimersi con una libertà molto maggiore, potendo gli stessi elaborare il lutto della morte dei loro congiunti, senza restare nella prigione di questa verità negata, e potendo dedicare le energie che hanno impiegato nella ricerca di tale verità ad altre forme di realizzazione della propria personalità.

D'altra parte la rilevanza giuridica dell'interesse della persona offesa dal reato all'accertamento giudiziario del fatto che ha recato offesa alla sua sfera giuridica è desumibile dalle disposizioni del codice di procedura penale che riconoscono poteri nella fase delle indagini preliminari alla persona offesa prima ed indipendentemente dalla sua costituzione di parte civile, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, si ricorda quello di presentare memorie e indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento, con esclusione del giudizio di cassazione (art. 90 c.p.c.) e quello di opporsi alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.c.).

Inoltre, ai fini del riconoscimento della rilevanza dell'interesse dell'individuo al compiuto accertamento delle gravi condotte che ledono la sua sfera mettendo a repentaglio altresì i principi basilari della convivenza civile, alle quali l'ordinamento riconosce rilevanza penale (tra le quali sicuramente rientra quella che ha causato la caduta del DC9 che sicuramente integra il reato di strage, quale che sia l'opzione tra le tre ipotesi – bomba, quasi collisione, missile – che sono possibili sulla causa del disastro) – milita la funzione stessa del processo penale che, in un ordinamento evoluto, non può essere ridotta soltanto a quella di punire il colpevole ma deve ritenersi che comprenda anche quella di accertare le responsabilità per la commissione di fatti che l'ordinamento reputa particolarmente gravi nell'ambito del

sistema di tutela dei diritti fondamentali della persona tra i quali indubbiamente rientra quello alla vita.

Il compiuto accertamento di tali fatti, che l'ordinamento garantisce ai cittadini attraverso l'esplicazione della funzione giudiziaria penale, ha una rilevanza autonoma e non soltanto funzionale all'irrogazione della pena.

Ed è proprio da tale accertamento giurisdizionale dello svolgimento dei fatti e dalla dichiarazione di responsabilità penale del suo autore, prima che dalla punizione del colpevole (cioè dal contenuto di accertamento del processo e della sentenza penale), che la persona offesa riceve riparazione per la lesione dei suoi primari interessi compiuta mediante condotte di rilevanza penale.

Nel caso di specie non si tratta di ritenere lo Stato responsabile per tutti i delitti che vengano commessi nel suo territorio e di cui rimangano ignoti gli autori (così come sostenuto dall'Avvocatura), bensì di ritenere civilmente responsabile il soggetto che indebitamente ostacoli il corretto funzionamento della funzione giurisdizionale, nell'accertamento della verità prima e nella punizione dei colpevoli poi.

La circostanza che tale soggetto nel caso di specie coincida con un'articolazione dello stesso Stato al quale è affidata la funzione giurisdizionale è una paradossale coincidenza che connota la vicenda in esame in modo da ledere non soltanto i diritti degli odierni attori, ma la dignità dell'intero paese.

Ed infatti si ha palese violazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione ove l'autorità amministrativa entrando in rapporto con l'autorità giudiziaria tenga condotte che ostacolino l'esercizio della funzione giudiziaria la quale è prevista nell'interesse della collettività e dei singoli, i cui diritti soggettivi siano lesi.

Peraltro alla risarcibilità della voce di danno non patrimoniale in questione si perviene anche se non si ritenga ravvisabile la lesione nel caso di specie di un diritto della persona costituzionalmente garantito, poiché come si è visto le condotte ostative all'accertamento dei fatti tenute dagli appartenenti ai Ministeri convenuti possono considerarsi dolose, ed quindi integranti precise fattispecie penali, e cioè i reati di falsa testimonianza e favoreggiamento e soppressione di atti pubblici.

Ed invero secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2008 la risarcibilità del

danno non patrimoniale è da riconoscersi automaticamente in ipotesi di danni derivanti da reato, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento circa la rilevanza dell'interesse giuridico leso, perchè tale giudizio di rilevanza è stato già effettuato dal legislatore attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice.

Al riguardo si rileva come il Giudice Istruttore abbia stigmatizzato la falsità e reticenza delle deposizioni rese nel corso dell'istruttoria dalla maggior parte degli appartenenti ai CRAM interessati dalla rotta del DC9 (si rinvia al riguardo alla lettura della prima parte della sentenza del Giudice Istruttore a ciò specificamente dedicata, nonché a quella dedicata alle posizioni dei singoli imputati).

D'altra parte la mancata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria della documentazione relativa ai dati radar e la sua distruzione, che secondo le valutazioni del Giudice Istruttore ha integrato i reati di favoreggiamento estinti per prescrizione, può effettivamente considerarsi dolosa per le ragioni già esposte nel precedente paragrafo.

E i reati contro l'amministrazione della giustizia quali quello di falsa testimonianza o di favoreggiamento sono ad avviso di questo giudice lesivi dell'interesse alla corretta amministrazione della giustizia, il quale fa capo non soltanto allo Stato e all'Amministrazione giudiziaria, ma anche ai singoli, cioè alle parti del processo ivi comprese le persone offese quali i familiari delle vittime. Se è evidente infatti che una falsa testimonianza in un giudizio civile lede anche l'interesse della parte per la quale tale testimonianza sia sfavorevole, è innegabile anche che una falsa testimonianza in un giudizio penale, o un reato di favoreggiamento personale, ledono anche l'interesse della persona offesa dal reato alla quale il nostro sistema processuale riconosce poteri e facoltà, fin dalla fase delle indagini preliminari, anche non strumentalmente connessi alla tutela del suo diritto al risarcimento del danno.

Ne consegue che anche in quest'ottica può pacificamente riconoscersi la risarcibilità della voce di danno in esame.

Infine non si può trascurare che del profilo di danno in questione dovrebbe comunque tenersi conto in sede di liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, al cui risarcimento le amministrazioni convenute sono tenute, in base alla presente sentenza, per avere concorso con la loro condotta omissiva a causare la caduta del velivolo.

E' infatti innegabile che viene in gioco la lesione di un interesse inerente alla persona che attiene al modo in cui gli attori hanno vissuto la perdita dei congiunti, contrassegnato da una particolare gravità in ragione degli inaccettabili ritardi e ambiguità sull'individuazione delle cause del disastro (e quindi delle ragioni di tale perdita) che hanno ostacolato la compiuta elaborazione del lutto e che hanno determinato la ripetuta riapertura della ferita in ragione del continuo e incessante succedersi di ipotesi e smentite.

Peraltro, pur potendosi tenere conto del danno in esame in sede di liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale – atteso che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio e deve provvedere alla integrale riparazione di tutte le ripercussioni negative che si siano verificate sul valore uomo- si evidenzia come questa prospettiva appaia alquanto riduttiva, negando l'autonomia di un illecito che è invece evidente tanto sul piano dell'elemento della condotta (trattandosi di danno causato non dall'uccisione del congiunto, ma dalla autonoma condotta di ostacolo all'accertamento delle cause della morte del congiunto) quanto sul piano dell'evento di danno (rappresentato non dalla perdita del congiunto, ma dal non aver potuto conoscere le cause di tale perdita).

PARTE III: RIFERIBILITÀ AI MINISTERI CONVENUTI DEGLI ILLECITI ACCERTATI

In ordine alla riferibilità degli illeciti accertati ai Ministeri convenuti si rileva in primo luogo che la responsabilità della P.A., al pari di quella delle persone giuridiche di diritto privato, per le condotte materialmente poste in essere dai suoi dipendenti si configura come responsabilità diretta, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. e non come responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., fondata sul rapporto di immedesimazione organica; tale responsabilità presuppone quindi che l'attività posta in essere dal dipendente, che ha causato l'evento dannoso, *“sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo, nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto”*. La riferibilità all'amministrazione del comportamento del dipendente, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, viene meno *“quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione- o addirittura contrario ai fini che essa*

persegue- ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la p.a." (Cass., 12.4.2011, n. 8306; Cass., 8.10.2007, n. 20986; Cass., 21.11.2006, n. 24744; Cass., 18.3.2003, n. 3980).

Ciò posto si osserva che nessun problema di riferibilità ai Ministeri convenuti si pone in ordine all'illecito consistito nel non aver garantito la sicurezza del volo (ed infatti l'Avvocatura dello Stato non ha mosso alcun rilievo al riguardo) trattandosi di condotte indubbiamente poste in essere nell'esercizio delle funzioni demandate per legge alle amministrazioni parti in causa.

La riferibilità dell'illecito è stata invece contestata riguardo alle condotte di occultamento delle cause del sinistro.

In proposito appare opportuno rilevare che il problema della riferibilità si pone in modo diverso a seconda che le esaminate condotte di occultamento delle cause del disastro si considerino colpose o dolose.

Ed invero secondo la prospettazione offerta nella presente sentenza, per cui la valutazione in termini di colpa è sufficiente a configurare la responsabilità del Ministero della Difesa, non si pone alcun problema di configurabilità della responsabilità diretta dell'amministrazione, non venendo in gioco alcun fine privato dei dipendenti che hanno posto in essere le condotte di omessa consegna all'autorità giudiziaria e distruzione dei documenti relativi alle rilevazioni dei radar militari essenziali per il compiuto accertamento dei fatti.

Il problema della configurabilità della responsabilità del Ministero della Difesa si pone soltanto ove tale ricostruzione non venga ritenuta sufficiente a fondare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale degli attori, non ravvisandosi la lesione di un diritto attinente alla persona costituzionalmente garantito: in tal caso infatti, ai fini della risarcibilità del danno in questione, deve essere esaminata la questione della ravvisabilità nelle condotte di occultamento della verità degli estremi di fattispecie penalmente rilevanti (e si impone all'uopo un'indagine ulteriore in ordine alla consistenza dell'elemento soggettivo che ha accompagnato le condotte di omessa consegna dei documenti all'autorità giudiziaria e di distruzione degli stessi) e quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità del Ministero della Difesa, deve valutarsi in che rapporto le eventuali condotte dei suoi dipendenti mosse da fini privati (di occultamento della propria o altrui responsabilità) si pongano con le funzioni esercitate.

Al riguardo comunque si rileva che anche ritenendo che l'omessa consegna e la

distruzione dei dati radar siano state realizzate dai dipendenti dell'A.M. dolosamente per fini in senso lato egoistici - cioè esulanti da quelli che devono guidare l'operato dell'amministrazione di appartenenza - deve ritenersi configurabile la responsabilità del Ministero della Difesa, non venendo meno il nesso di occasionalità necessaria tra le condotte illecite e le funzioni amministrative esercitate da tali dipendenti, in quanto essi hanno potuto evitare che i documenti relativi ai rilevamenti dei radar entrassero nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria soltanto in ragione delle funzioni amministrative esercitate, e cioè soltanto in quanto, quali organi dell'A.M., erano i soggetti chiamati ad adempiere i decreti di sequestro dell'A.G., nonché avevano il potere di accedere a quei documenti e di procedere alle distruzioni di routine.

D'altra parte l'omessa consegna all'A.G. della documentazione relativa ai rilevamenti dei radar indispensabili per l'accertamento delle cause del sinistro - seppure può essere ipoteticamente direttamente ascrivibile ai comandanti dei CRAM interessati dalla rotta del DC9 e quindi, in quanto direttamente responsabili dell'incidente, direttamente interessati a coprire le proprie personali responsabilità per l'incidente - è sicuramente imputabile anche all'inerzia dei comandanti degli uffici dell'A.M. sovraordinati a tali CRAM (per non avere tempestivamente adottato gli opportuni provvedimenti per neutralizzare gli effetti dell'inottemperanza da parte dei comandanti dei CRAM ai decreti di sequestro dell'AG e all'ordine loro impartito, proprio al fine di dare esecuzione a tali decreti, dallo Stato Maggiore della III Regione Aerea) in capo ai quali non è ravvisabile un interesse a coprire la propria personale responsabilità per l'incidente, ma solo l'interesse a coprire la responsabilità del corpo Aeronautica Militare.

La condotta tenuta dai comandanti degli uffici dell'A.M. sovraordinati ai CRAM di Licola e Poggio Ballone (e consistita - nell'incertezza sull'individuazione di quale sia l'articolazione dell'A.M. coinvolta nella catena di trasmissione che avrebbe dovuto portare alla consegna dei dati all'A.G. a cui sia imputabile la mancata consegna - alternativamente nel non avere tempestivamente adottato gli opportuni provvedimenti per neutralizzare gli effetti dell'inottemperanza da parte dei comandanti dei CRAM ai decreti di sequestro dell'AG e all'ordine loro impartito, o nel non aver trasmesso i dati ricevuti dai CRAM di Licola e Poggio Ballone) non essendo rivolta a coprire la propria personale responsabilità - ma casomai quella dei comandanti dei CRAM di Licola e Poggio Ballone - si manifesta come esplicazione dell'attività dell'ente, non solo perchè si è potuta realizzare soltanto in ragione delle funzioni (sovraordinate a quelle dei singoli CRAM) pubbliche esercitate, ma anche perchè è tesa a realizzare